

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Esente da imposta di bollo ex art. 17 D.Lgs. 460/1997,
soggetto a tassa fissa di registro ex art. 22 /b D.Lgs460/1997

La sottoscritta Roberta Manzi dichiara sotto la propria responsabilità, che l'Associazione ha diritto all'esenzione essendo in regola con i requisiti di legge e che l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per fini sociali.

Venezia- Marghera, 12 aprile 2018-04-12



Presidente Ots – Laguna di Venezia

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1)

Ai sensi della D.lgs n.117 del 3 luglio 2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "OPERATORI TURISMO SOSTENIBILE DELLA LAGUNA DI VENEZIA– ETS" (sigla "OTS – Laguna di Venezia").

Appena possibile, non essendo ad oggi ancora stato istituito il previsto REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, L'Associazione intende assumere, nella propria denominazione la qualifica di ETS -Ente del Terzo Settore- che ne costituirà peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2)

L'Associazione ha sede in Venezia loc. Marghera (VE) in P.le G. e B. Parmensan n. 12 presso lo studio del Dott. Francesco Stentella, dottore commercialista.

FINALITÀ

ART. 3)

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante l'esistenza dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

L'Associazione, nell'ambito della attività di cui alla lettera E) dell'art.5 del Dlgs. 03/07/2017 n.177 "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali", ed F "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio , ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni " ha come scopo primario la tutela e la promozione del turismo sostenibile nell'ambito del territorio della Laguna di Venezia", così come

Statuto di "OTS – Laguna di Venezia"

individuato del progetto LIFE VIMINE (Grant Agreement LIFE12NAT/IT/001122) e della relativa Carta del Turismo Sostenibile.

L'Associazione, inoltre, si ispira ai contenuti e obiettivi sviluppati nell'ambito del "Percorso di accompagnamento per la costruzione di un Prodotto turistico - Il lavoro in rete di una Destinazione turistica" organizzato dalla Direzione Turismo della Regione del Veneto dal 5 ottobre 2017 all'8 febbraio 2018, nell'ambito del progetto CHRISTA Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Action (Interreg Europe)

In particolare, a titolo non esaustivo, le dette finalità saranno attuate svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

1. Creazione di un piano strategico per lo sviluppo del turismo sostenibile della Laguna di Venezia;
2. organizzazione e gestione del sotto ambito di destinazione e di governance turistica della Laguna di Venezia, in stretta relazione e collaborazione con le OGD – Organizzazioni di Gestione della Destinazione;
3. tutela e rappresentanza delle imprese e dei professionisti che operano perseguendo i concetti e i valori del turismo sostenibile, così come viene definito dalla WTO - World Tourism Organization (*"Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities"*);
4. confronto e collaborazione con Enti pubblici, OGD – Organizzazioni di Gestione della Destinazione, Università, Fondazioni, Associazioni di categoria ai tavoli di concertazione per lo sviluppo delle strategie turistiche e la creazione di un marchio d'area della Laguna di Venezia;
5. promozione e diffusione del concetto di turismo sostenibile nel territorio della Laguna di Venezia presso il pubblico, gli operatori del settore, le pubbliche amministrazioni, le società di erogazione di servizi, turistici e non;
6. creazione di un simbolo - sigillo- marchio proprio della associazione che contrassegni ed individui gli operatori pubblici e privati che, insediati od operanti nel territorio della Laguna di Venezia, nella loro attività professionale o imprenditoriale rispettano, implementano, diffondono i principi del turismo sostenibile;
7. stimolo per gli altri operatori a sviluppare buone pratiche rispettose dell'ambiente e dell'identità culturale lagunare;
8. creazione e gestione di strumenti editoriali, informatici e di comunicazione telematica comprese banche dati, catalogazioni nel rispetto della normativa sulla privacy;
9. promozione, realizzazione e partecipazione a fiere, manifestazioni, congressi e corsi;
10. elaborazione e gestione di progetti di natura turistica, economica, sociale e culturale,
11. Supporto, consulenza e valorizzazione delle realtà economiche locali che sono fattivamente ed oggettivamente orientate al turismo sostenibile;
12. attività di studio e ricerca;
13. promozione ed attuazione raccolte di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura

non corrispettiva. Le attività di raccolta di fondi potranno essere effettuate anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

14. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere tutte attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

DURATA

Art. 5)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art. 6)

Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, le imprese sia individuali che in forma societaria, i professionisti, le persone fisiche nonché le aggregazioni di imprese di secondo livello (per esempio consorzi o reti di imprese) che abbiano tutte le seguenti caratteristiche specifiche:

- esercitino un'attività del settore turistico e/o di settori strettamente connessi (a titolo di esempio botteghe artigiane o imprese agricole) con sede o attività nella Laguna di Venezia o aree connesse, in un'ottica di destinazione turistica (a titolo di esempio la Riviera del Brenta);
- condividano lo spirito e gli ideali dell'associazione ;
- possiedano le caratteristiche individuate dall'art 7 del presente Statuto;
- intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Art. 7)

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio entro 60 giorni dalla domanda. La deliberazione è comunicata, entro il medesimo termine, all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Al candidato socio, potrà essere richiesto di certificare, anche attraverso una memoria scritta, di operare secondo le normative vigenti e di perseguire la filosofia del turismo sostenibile. A tal proposito l'Associazione si ispira alle linee guida redatte nell'ambito del progetto "Slow Tourism", realizzato nell'ambito degli interventi di "Cooperazione territoriale europea – programma per la cooperazione transfrontaliera Italia/Slovenija 2007/2013".

Art. 8)

Statuto di "OTS – Laguna di Venezia"

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione..

Art. 9)

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10)

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11)

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13)

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci che sono iscritti nel registro degli associati da almeno tre mesi al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 10% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 16)

Possono intervenire all'Assemblea - sia ordinaria o straordinaria -, con diritto di voto, tutti i soci che sono iscritti nel registro degli associati da almeno tre mesi purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può rappresentare al massimo due associati.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Con apposito regolamento da emanare a cura dell'organo amministrativo, sarà possibile prevedere l'intervento in Assemblea utilizzando mezzi di telecomunicazione, ammettere il voto per posta elettronica o per corrispondenza, a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e /o vota

Art. 17)

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

a) IN SEDE ORDINARIA:

approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

Eleggere e revocare, con l'eccezione dei primi che sono nominati nell'atto costitutivo, il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

Eleggere e revocare, quando previsto, il revisore dei conti

Eleggere e revocare i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

b) IN SEDE STRAORDINARIA:

deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18)

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 2 giorni.

Art. 19)

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione, della maggioranza degli associati in seconda convocazione e della maggioranza dei soli presenti in terza convocazione.

Art. 20)

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 21)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 14 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- la costituzione di specifici comitati, a carattere esclusivamente consultivo, competenti in materie da indicare di volta in volta, cui possono essere chiamati a far parte membri del Consiglio direttivo, singoli associati ed anche persone non associate, rappresentanti di Enti, sia pubblici che privati, associazioni ed organismi del Terzo settore, anche di secondo livello, che per la loro competenza, funzione e capacità, possono apportare un valido contributo allo sviluppo delle attività dell'Associazione. In ogni caso i Comitati sono posti sotto la presidenza e direzione del Presidente dell'Associazione o del Vice presidente. I membri di tali comitati hanno altresì facoltà di presenziare ai lavori dell'Assemblea dei Soci ;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, da inviare, almeno 2 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. L'avviso scritto può essere inviato mediante posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni due anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25)

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26)

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 27)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28)

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29)

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 30)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Statuto di "OTS – Laguna di Venezia"

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Donazioni, lasciti o successioni

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte dello Stato, di Enti e/o Istituzioni pubbliche e di privati o di persone fisiche o giuridiche;
- contributi di organismi internazionali;
- raccolte di fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 31)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 33)

Statuto di "OTS – Laguna di Venezia"

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 34)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.lgs 177/2017 cosiddetto codice del terzo settore e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

1) Roberta Manzi



2) Alessandro Sartori



3) Armando Ballarin



4) Lorenzo Parretti




5) Giampaolo Rinaldo



6) Alessandro Doria



7) Rita Sartori



8) Emanuela Favero



9) Gianluca Busetto

